



**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO PER IL CENTRO
AGROALIMENTARE ROMA CAR S.C.P.A.**

**CODICE CIG: 9682756F03
CODICE CUP: F98C23000190005**

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Centro Agroalimentare Roma, mediante erogazione di buoni pasto elettronici del valore facciale (IVA inclusa) di Euro 7,00 (sette/00), aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07/06/2017, da utilizzarsi in esercizi convenzionati con la Ditta Appaltatrice, comprensivo di tutti gli oneri relativi alla predisposizione e fornitura dei buoni pasto e di ogni altra spesa accessoria.

Si precisa che per Valore nominale (o anche "Valore facciale") si intende il valore della prestazione contenuto nella card.

Il concorrente, in sede di gara, dovrà formulare la propria offerta economica, nelle forme e modalità meglio precisate nel Disciplinare di gara, proponendo un ribasso percentuale da applicare al valore facciale del singolo buono pasto, pari ad Euro 7,00 (Euro sette/00) IVA inclusa.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha la durata di 3 anni a decorrere a partire dalla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 3 – IMPORTO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA

1.L'importo annuo presunto è di € 52.000,00 oltre IVA ove dovuta come per legge, e così per un importo complessivo triennale stimato di € 156.000,00 oltre IVA come per legge ove dovuta per tutta la durata contrattuale.

Tale importo è stato calcolato in base al prezzo/buono pasto posto a base di gara di € 7,00 oltre IVA ove dovuta come per legge per il numero stimato di buoni pasto in base al numero dei buoni richiesti nell’ultimo triennio. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

2.Il corrispettivo dell’aggiudicatario sarà calcolato esclusivamente moltiplicando l'importo di € 7,00 diminuito del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA ove dovuta come per legge per il numero di buoni pasto effettivamente richiesti.

3. Detti importi sono puramente indicativi e non vincolanti in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo.

Il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopra indicati non darà diritto ad alcun compenso, indennizzo o risarcimento, dovendo l’affidatario comunque fornire la quantità di buoni pasto di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto.

4.L’Impresa affidataria, pertanto, non potrà avanzare pretese di sorta in caso di aumento o diminuzione dei buoni pasto consumati annualmente rispetto a quelli stimati, anche in conseguenza di provvedimenti di carattere organizzativo o in dipendenza di minori o maggiori necessità.



5. L'impresa affidataria dovrà consegnare dei badges, muniti di microchip, a ciascun dipendente che l'aggiudicatario dovrà personalizzare indicando almeno i dati personali del dipendente e logo della Stazione Appaltante.
6. L'impresa affidataria dovrà consegnare un numero di badges di servizio pari al 30% in più rispetto al numero complessivo dei dipendenti.
7. L'impresa affidataria dovrà procedere all'installazione gratuita, in comodato d'uso, di quanto necessario per la personalizzazione dei badges e del software tramite il quale procedere a tutte le operazioni di supporto al servizio.
8. La Stazione Appaltante procederà mensilmente ad ordinare il quantitativo necessario di buoni pasto senza alcun quantitativo minimo e/o massimo di ordinativo.
9. L'impresa affidataria dovrà procedere all'erogazione dei buoni pasto entro e non oltre due giorni lavorativi dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 4 – ESERCIZI CONVENZIONATI

1. Il servizio sostitutivo di mensa dovrà essere erogato presso una rete di locali, autorizzati in base alle vigenti disposizioni di legge a fornire servizi sostitutivi di mensa a mezzo di buoni pasto, convenzionati con l'impresa affidataria del servizio.
2. Gli esercizi convenzionati dovranno essere esercizi che svolgono le seguenti attività:
 - somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n.287 e s.m.i. ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
 - cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate oltre che dagli esercizi di somministrazione di cui sopra, anche da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5 primo comma della Legge 08 agosto 1985 n.443 e s.m.i., nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998

n.114 e s.m.i. ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

3. Gli esercizi convenzionati dovranno essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30 aprile 1962 n. 283 e s.m.i., nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

4. L'Impresa affidataria è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati.

5. L'impresa affidataria del servizio dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, ogni qualvolta vi saranno apportate variazioni.

ARTICOLO 5 – VALORE DEL BUONO PASTO

1. Il buono pasto deve garantire la fruizione di un pasto fino alla concorrenza del valore nominale dello stesso pari ad € 7,00 oltre IVA ove dovuta come per legge.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare, con un preavviso di giorni 30, il valore nominale del buono pasto. In tal caso sul nuovo valore dovrà essere applicato lo stesso ribasso percentuale proposto in sede di offerta.

ARTICOLO 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La Stazione Appaltante corrisponderà all'impresa affidataria del servizio l'importo di € 7,00 diminuito del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA ove dovuta come per legge per ogni buono pasto effettivamente ordinato.

La fatturazione sarà quindi:

valore nominale (o facciale) – sconto offerto + IVA ove dovuta come per legge.

Il valore facciale del buono coincide con il valore nominale.

2. L'impresa affidataria emetterà la relativa fattura che verrà pagata 30 giorni D.F.F.M.

